



Cofinanziato
dall'Unione europea




Regione Umbria



FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD01
NOME INTERVENTO	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 7670 del 15 luglio 2024 e s. m. e i BUR n. 35 del 17 luglio 2024 S.O. n. 3.
SCADENZA	31 gennaio 2025

Aggiornate al 20/01/2025

Quesito 1	<p>Par. 8 – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI Dai regolamenti CE non si evince chiaramente quale sia l'aliquota di contributo massima che può essere cumulata con eventuali strumenti di aiuto statali o regionali. Se possibile, anche in forma schematica, riportare per tipologia di intervento la soglia massima di aiuto prevista dal Reg. titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
Risposta 1	<p>L'art 73 punto 4 del sopracitato Reg UE2021/2115 prevede: Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili. Solo nel caso in cui il titolare della domanda abbia i requisiti richiesti dal CSR 20230/2027 Umbria e dal bando per definirsi "giovane agricoltore", ai sensi dello stesso paragrafo sopra citato, l'aliquota arriva all'80%. La differenza tra la pertinente tipologia di aliquota di cui al paragrafo 11 del bando e i massimali di aliquota sopra riportati può essere coperto da altri regimi di aiuto nazionali (statali o regionali)</p>

Quesito 2	<p>Par. 10, paragrafo 10.4 Spese non ammissibili – interventi irrigui Considerato che le tra le spese NON ammissibili rientrano bacini o altre forme di stoccaggio alimentati esclusivamente da acque piovane e/o corpi idrici superficiali, si chiede se detti bacini al fine di essere considerati ammissibili ai sensi del bando debbano essere alimentati solo da acque sotterranee (pozzi, risorgive ecc..) ed eventualmente da acque sotterranee in mescolanza anche con acque meteoriche.</p>
-----------	--

Risposta 2	<p>Relativamente ai bacini, ai sensi dell'avviso approvato con DD n. 7670/2024, sono ammissibili le seguenti spese: Ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria di bacini, che non comportano aumento di superficie irrigua, alimentati da corpi idrici sotterranei classificati dal punto di vista quantitativo buoni o non buoni, fermo restando la dimostrazione del risparmio potenziale minimo e risparmio effettivo minimo.</p> <p>Dato che il bando all'articolo 10, paragrafo 10.2, sezione "Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui, prevede al CR15, lettera c) la non ammissibilità di bacini alimentati ESCLUSIVAMENTE da acque stagionali, i bacini con alimentazione mista (parte da corpi idrici sotterranei e parte da acque stagionali) sono ammessi.</p> <p><u>Si precisa che, ai sensi del bando in oggetto, sono ammissibili solo il miglioramento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di bacini già esistenti</u></p>
------------	---

Quesito 3	<p>Par. 12 Criteri di selezione – Criterio 2.1. Targeting settoriale Nella nota 16 si dice che, nel caso di interventi su più settori si attribuisce il punteggio di ciascun settore fino a un massimo di 12 punti, quando in realtà il massimo è 15 punti. Si tratta di un errore materiale del bando?</p>
Risposta 3	<p>Sì, è un refuso della nota 16. Il punteggio massimo applicabile per targeting settoriale è pari a 15 punti</p>

Quesito 4	<p>Par. 12 Criteri di selezione – Criterio 4.1. Soggetto richiedente L'attestazione del possesso delle adeguate capacità professionali deve essere già presente al momento della domanda di sostegno? O possono essere acquisite anche successivamente e presentate in sede di domanda di saldo?</p>
Risposta 4	<p>L'attestazione di adeguate competenze e capacità professionali deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Solo nel caso di soggetti richiedenti con le caratteristiche di "giovani agricoltori" (paragrafo 12, criterio 4.1. dell'avviso) la capacità professionale può essere acquisita successivamente, ma comunque entro la data di rendicontazione finale degli investimenti realizzati.</p>

Quesito 5	<p>Par. 17 – Varianti Rispetto a quanto riportato si chiede se le varianti presentate entro i 45 giorni antecedente il saldo, possono contenere anche interventi già realizzati a far data dalla domanda di sostegno SIAN e rientranti tra quelli ammissibili.</p>
Risposta 5	<p>Sì. Alla domanda di variante va allegata la documentazione, prodotta in data antecedente all'inizio dei lavori, atta a giustificare l'ammissibilità dell'intervento/i, la congruità e l'eleggibilità della spesa/e (ammissibilità, congruità, eleggibilità, etc.)</p>

<p>Quesito 6</p>	<p>Par. 9 - Requisiti di ammissibilità del progetto In relazione al punto c) "miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato" e al punto d) "introduzione e innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale" e alla luce del fatto che nell'elenco delle spese non ammissibili (capitolo 10.4) non sono esplicitamente elencate le spese per agriturismo, si può ritenere ammissibile la spesa per agriturismo per miglioramento delle dotazioni e acquisto di gestionale per le prenotazioni? Considerando l'"accoglienza agrituristica" il prodotto oggetto del contributo e le migliorie sia strutturali (interventi di miglioramento ed efficientamento energetico sull'immobile) sia immateriali (acquisto di un software gestionale) gli interventi per il miglioramento della competitività dell'azienda?</p>
<p>Risposta 6</p>	<p>No. Nel paragrafo 10.4 "Spese non ammissibili" dell'paragrafo 10 del bando in oggetto sono espressamente citati gli "investimenti per agriturismo, agricoltura sociale, attività educative/didattiche"</p>

<p>Quesito 7</p>	<p>1. Par. 10.4 - Spese non ammissibili È ammissibile un intervento costituito dalla ristrutturazione del PIANO TERRA di un rudere ex colonico per realizzare un annesso per magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato se il PIANO PRIMO sarà destinato ad agriturismo e classificato catastalmente D10? Se sì, il recupero del PIANO PRIMO per destinarlo all'agriturismo, dovrà essere completato entro la rendicontazione dell'intervento al PIANO TERRA o sarà sufficiente averne iniziato i lavori?</p> <p>2. Par. 10.2 Spese ammissibili Per il suddetto intervento al PIANO TERRA (magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato), è sufficiente la condizione di cui all'Par. 10.2 (<i>"Per le operazioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 9, una quota superiore al 50% (in termini di quantità) dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale"</i>) o l'azienda deve possedere 2.700 piante di olivo?</p>
<p>Risposta 7</p>	<p>1. L'intervento di cui al punto 1. del quesito 7 non è ammissibile, perché l'agriturismo è attività connessa e il bando nel paragrafo sopra citato riporta chiaramente che <i>"Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili, interventi su immobili o porzioni di immobile che condividano fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con fabbricati o porzioni utilizzati per attività non agricole e/o connesse"</i></p> <p>2. Tenendo presente quanto indicato al precedente punto 1. (non ammissibilità dell'intervento specifico per i motivi già esposti sopra) si precisa che per l'intervento previsto, trattandosi di magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato non è richiesto il rispetto previsto dall'allegato 5 Limiti, riferito alla sola realizzazione o ristrutturazione di un frantoio aziendale</p>

Quesito 8	Par. 10.4 Spese non ammissibili È ammissibile l'acquisto di pettini agevolatori la raccolta olive, azionabili da escavatore esistente o acquistato in autofinanziamento?
Risposta 8	Sì, è ammesso.

Quesito 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. in riferimento all'allegato 5 che tratta le LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI MACCHINARI AZIENDALI E FRANTOI, si chiede se l'adeguamento dello scarico dell'acqua di lavaggio di un frantoio che ha necessità di inserire nella linea di scarico una fossa Imhof e un filtro percolatore, l'intervento può essere derogato dalle limitazioni previste come per l'acquisto macchinari per l'attività. 2. Sempre per il frantoio oleario: la realizzazione di due tettoie per complessivi 50 mq di cui una atta al riparo di macchine e attrezzi in dotazione al frantoio e la seconda atta al riparo della fossa di scarico delle olive, sono interventi soggetti a limitazione nel caso che il frantoio non abbia il numero di piante previste di 2700 come minimo? 3. Sempre per il frantoio con meno di 2700 piante d'olivo: la realizzazione di una cisterna d'accumulo delle acque di vegetazione di 250 mc realizzata in speciale tessuto antiusura, che viene appoggiata su terreni idoneamente spianato e relativa recinzione in paletti di castagno è un intervento soggetto alle limitazioni;
Risposta 9	Tutti gli interventi di cui ai punti 1., 2. e 3. del quesito rientrano nell'intervento "Ristrutturazione frantoi", in quanto relativi a interventi su un frantoio già esistente sono ammissibili nel rispetto dei limiti previsti nell'allegato 5.

Quesito 10	. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili L'ammissibilità delle trattrici è limitata solo a trattrici ibride, elettriche, biometano o sono comprese nella categoria della VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE FONDIARIO "attrezzature e macchinari"?
Risposta 10	<p>Tutte le tipologie di trattrici sono ammissibili, in quanto tutte le tipologie di trattrici perseguono una delle finalità di cui all'Allegato 1, di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalità a) dell'allegato 1 al bando in oggetto (trattrici generiche) - finalità b) (solo trattrici dotate di motore ibrido o elettrico o a biometano, se l'azienda produce autonomamente il biometano) - finalità d), se la trattrice possiede uno dei requisiti elencati nella tabella Allegato 1

Quesito 11	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili È possibile svolgere un esempio di calcolo dell'acquisto e ristrutturazione di un fabbricato? In particolare vorrei capire cosa si intende per "costo di costruzione di fabbricato nuovo". È il valore stabilito nella perizia di stima (Par.14) o il valore calcolato in base ai costi di riferimento di un fabbricato nuovo della medesima categoria?</p>
Risposta 11	<p>Per "costo di costruzione di un fabbricato nuovo" si intende il valore calcolato in base ai costi di riferimento di un fabbricato nuovo della stessa categoria di quello oggetto di acquisto + ristrutturazione. Nella perizia richiesta va dimostrato che la spesa per acquisto + ristrutturazione del fabbricato in questione NON supera il valore del costo di costruzione di un fabbricato equivalente nuovo.</p>

Quesito 12	<p>Par. 12 Criteri di selezione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) criterio di selezione 2.1: 3 investimenti nel medesimo (ipotetico) settore rilevano una sola volta ai fini del punteggio? b) criterio di selezione 9.1: BIO e SQNPI si duplicano con adesione a sistemi di qualità certificata 9.2?
Risposta 12	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì. b) Il punteggio relativo al criterio 9.1 è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda aderisca a sistemi di certificazione biologica o SQNPI per tutta l'azienda o in prevalenza. Il punteggio relativo al criterio 9.2 è attribuibile e cumulabile con il punteggio relativo al criterio 9.1 solo nel caso in cui l'azienda aderisca a un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, nazionale, regionale diverso dal BIO e da SQNPI (esempio: IGT, SGT, DOP vini, etc.). I punteggi collegati ai criteri 9.1 e 9.2 sono cumulabili, ma devono essere riferiti a sistemi di qualità diversi. Esempio: azienda certificata interamente come biologica con produzioni vino DOP: il punteggio che si può attribuire sarà pari a 10 punti del 9.1 + 2 punti del 9.2, per un totale di 12 punti che rappresenta il punteggio massimo attribuibile al criterio 9. Sistemi produttivi.

Quesito 13	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili Sono ammesse recinzioni solo di pascoli (allegato 1)? o anche dei frutteti (punto 10.2)?</p>
Risposta 13	<p>Sono ammesse sia le recinzioni per pascoli che quelle per frutteti. Si ricorda che nell'Allegato 1 è stata inserita una nota in calce alla tabella per precisare che l'elenco degli investimenti riportato non è esaustivo.</p>

Quesito 14	9, punto 2 Requisiti di ammissibilità del progetto Il conto economico deve dimostrare contestualmente un miglioramento del reddito, l'orientamento al mercato, ammodernamento gestionale, internazionalizzazione etc.; non capisco se si intende un miglioramento in termini di RO o RN e che rapporto c'è fra il conto economico e l'esigenza E.12
Risposta 14	Per dimostrare il rispetto del requisito di cui al punto 2 paragrafo 9 del bando in oggetto è sufficiente redigere il conto economico di cui all'Allegato 2 - Sezioni A4 e C2 e dimostrare il miglioramento del reddito operativo

Quesito 15	Par. 14 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno. L'integrazione della domanda di sostegno entro 30 giorni dalla comunicazione di ricevibilità è effettuata in assenza di richiesta istruttoria?
Risposta 15	Sì, deve essere inviata entro 30 giorni successivi alla comunicazione di ricevibilità e potenziale finanziabilità, a pena di inammissibilità parziale o totale della domanda di sostegno. La documentazione integrata deve essere presentata tramite accesso al front end unico della Regione Umbria al link https://serviziinrete.regione.umbria.it o tramite invio con PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Quesito 16	Si conferma che la domanda risulta ricevibile solo tramite la sola presentazione della domanda dematerializzata?
Risposta 16	R: Sì. Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda: <ul style="list-style-type: none"> - il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande; - la mancata compilazione e rilascio della domanda firmata nel portale SIAN attraverso OTP.

Quesito 17	Par. 8 Cumulabilità Qual è l'intensità massima di aiuto concedibile, ai sensi del Reg 2115/2021? Servirà per le verifiche di possibilità di cumulo per l'impresa
Risposta 17	Si veda la risposta al quesito n. 1

Quesito 18	<p>Paragrafo 10 – Paragrafo 10.3 Congruità della spesa È richiesto un chiarimento dell'ultimo comma del paragrafo 10.3 "Congruità della spesa", circa il dettaglio di numero/prezzo unitario ecc. da far riportare in fattura ai fini della domanda di pagamento?</p>
Risposta 18	<p>Dato che i costi standard non entrano nel dettaglio delle singole voci, ma stabiliscono una voce di spesa "a corpo" e considerando che il MASAF non ha ancora emanato delle linee guida relative alle metodologie di controllo da parte delle autorità competenti nel caso di ricorso a costi standard, il bando in oggetto prevede la presentazione di computi consuntivi e fatture anche nel caso di utilizzo di costi standard.</p>

Quesito 19	<p>PAR. 9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO Comma 5 - Valutazione della sostenibilità economica del piano</p> <p>Si vuole rappresentare il caso di una nuova attività fuori suolo (idroponica). L'investimento riguarda la realizzazione di nuove strutture e adeguamento di quelle esistenti oltre che all'acquisto di beni fissi per destinazione che sono necessarie all'avvio dell'attività che avverrà ovviamente alla conclusione del Piano e quindi alla presentazione della domanda di saldo. L'attività prevista (idroponica) non è classificata all'interno dei dati RICA-CREA della Regione Umbria. Si chiede in che modo, in tale situazione, si può calcolare la dimensione economica aziendale (DEA) per verificare la sostenibilità economica del piano. Cordiali saluti</p>
Risposta 19	<p>Analogamente a quanto disposto da altre regioni, i valori delle Produzioni Standard di "Ortaggi freschi in coltura idroponica" e di "Fiori e piante ornamentali in coltura idroponica" sono assimilati a quelli delle relative colture praticate in serra</p>

Quesito 20	<p>Par. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili Nell'ambito degli interventi ammissibili di cui all'Par. 10.2 sono ammissibili gli investimenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinzioni per pascoli; - recinzioni per la protezione delle coltivazioni arboree dai danni derivanti dagli animali selvatici. <p>Non vengono citate le recinzioni (miglioramento fondiario) a protezione di allevamenti Suini e Bovini che i beneficiari vorrebbero impiantare come nuove attività. L'ammissibilità di queste recinzioni comporterebbe l'elevazione dello standard qualitativo dei prodotti e il miglioramento del benessere degli animali.</p> <p>Si chiede inoltre se la recinzione elettrificata da installare obbligatoriamente come 2^ barriera protettiva (internamente a 1 mt dalla</p>
------------	---

	<p>recinzione classica con pali castagno) nell'allevamento suino allo stato brado, sia considerata intervento ammissibile.</p> <p>Le ASL prescrivono questo tipo di recinzione elettrificata per una maggiore prevenzione in bio sicurezza contro la PSA.</p> <p>Le capannine prefabbricate per scrofe e per suini allo stato brado e attrezzature ed impianti per l'abbeveraggio sono spese ammissibili?</p>
Risposta 20	<p>Sono investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 10, par. 10.2 i seguenti investimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recinzioni ex novo per pascoli e recinzioni ex novo per la protezione di allevamenti stabulati 2. capannine per scrofe e suini allo stato brado e attrezzature e impianti per l'abbeveraggio 3. recinzioni elettrificate o seconda recinzione che si rendono necessarie per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento. <p>SI SPECIFICA CHE, QUALORA GLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO 3. FOSSERO OBBLIGATORI PER LEGGE, TALI INTERVENTI SONO AMMISSIBILI SOLO AI SENSI DELLA LETTERA "I)" DEL BANDO IN OGGETTO:</p> <p><i>"I): Investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie. Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda".</i></p>

	<p>PAR. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO - par. 6 Requisito di autoapprovvigionamento in unità foraggere</p> <p>Si chiede un chiarimento sulla potenzialità produttiva di U.F. dei terreni a fascicolo, in particolare se ai fini della determinazione delle unità foraggere potenzialmente producibili, queste devono essere calcolate puntualmente dalle colture presenti a fascicolo dell'anno antecedente alla presentazione della domanda o se il calcolo delle UF potenzialmente producibili va effettuato teoricamente attribuendo alla SAU seminabile le U.F. appropriate alla categoria di bestiame allevato senza tenere conto del piano colturale presente nel fascicolo aziendale.</p>
Risposta 21	<p>Il calcolo delle UF potenzialmente producibili va effettuato attribuendo alla SAU seminabile le U.F. appropriate alla categoria di bestiame allevato senza tenere conto del piano colturale presente nel fascicolo aziendale. Infatti si parla di UF potenzialmente producibili.</p>

	<p>Par. 10, paragrafo 10.4 Spese non ammissibili.</p> <p>Ho il caso di un cliente che ha un magazzino agricolo adiacente ad un fabbricato agrituristico (<u>con una parete in comune con l'edificio adibito ad agriturismo</u>) sul quale vorrebbe intervenire con il presente bando. Il fabbricato ad uso agricolo su cui si vorrebbe effettuare l'investimento, non ha nessuna delle caratteristiche elencate al paragrafo 10.4, terzo pallino dell'elenco, che renderebbero l'investimento non ammissibile: non condivide fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con il fabbricato agrituristico.</p>
Quesito 22	

	<p>Il fatto che però sia adiacente al fabbricato agrituristico quindi non dovrebbe costituire un elemento ostativo alla presentazione della domanda di sostegno. È corretta questa interpretazione?</p>
Risposta 22	<p>L'interpretazione non è corretta. Il paragrafo 10.4, terzo pallino dell'elenco stabilisce quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "...omissis... Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili, interventi su immobili o porzioni di immobile che condividano fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con fabbricati o porzioni utilizzati per attività non agricole e/o connesse". <p>Il termine "porzioni" comprende anche il caso di pareti (porzione) in comune o adiacenti, come nel caso esposto nel quesito.</p> <p>L'investimento descritto nel quesito, quindi, ai sensi del paragrafo 10.4 del bando in oggetto non è ammissibile.</p>

	<p>Par. 10.3 – Congruità della spesa e Allegato 7, lettera C)</p>
Quesito 23	<p>a) Un'azienda intende ristrutturare un capannone a uso rimessa attrezzi/locale di stoccaggio olive e olio imbottigliato (suddiviso indicativamente al 50% tra le due tipologie d'uso. Per quanto riguarda i costi standard, trattandosi di lavori che non interessano interventi strutturali potranno essere utilizzati i valori del punto C) imputando per quota parte il costo a mq della rimessa (187,50€/mq) e quello per locali di conservazione dei prodotti (375 €/mq)?</p> <p>b) Probabilmente dovranno essere fatti lavori sul tetto, quindi in questo caso, dovrò prendere in considerazione il punto B) per opere strutturali, sempre imputando per quota parte la superficie del tetto che ricopre la rimessa (375 €/mq) e il locale di conservazione dei prodotti (750 €/mq)?</p>
Risposta 23	<p>a) Sì b) Sì</p>

	<p>Par. 12 -Criterio 4.1 "Soggetto richiedente" (IAP o coltivatore diretto e Giovani agricoltori)</p>
Quesito 24	<p>L'azienda in questione è una società composta al 90% da giovani (insediate da meno di 5 anni) e al 10% dal nonno. Una delle due giovani sta richiedendo la qualifica di IAP. Al momento della presentazione della domanda, quindi, sarà iscritta come IAP provvisorio.</p>

	<p>Potrà, in questo caso, attribuire il punteggio di cui al criterio 4.1? La dimostrazione della capacità professionale quando dovrà essere presentata? Specifico che nessuna delle due giovani ha richiesto o intende richiedere il premio di primo insediamento.</p>
Risposta 24	<p>Nel caso specifico la società potrà attribuirsi il seguente punteggio associato al criterio 4.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punteggio per giovani agricoltori (5 punti), solo se <u>entrambi i due giovani</u> hanno i requisiti richiesti (meno di 41 anni, entrambi capo azienda, entrambi con capacità professionale da acquisire al più tardi entro la conclusione del piano, possesso di almeno il 25% di quote ciascuno) - Punteggio per Iap (10 punti): solo <u>se almeno uno dei soci</u> ha la qualifica di IAP anche provvisorio. <u>Entro la conclusione del piano dovrà dimostrare di essere in possesso della qualifica di IAP definitiva.</u> <p>I due punteggi si possono cumulare = 5 +10</p>

Quesito 25	<p>Par. 12 -Criterio 9.1. Azienda Biologica /SQNPI-ACA</p> <p>Al criterio 9.1, sia per agricoltura biologica, quanto per agricoltura integrata, come calcolo la PST qualora l'azienda adotti parzialmente uno dei due metodi? I valori di PST da considerare sono quelli delle tabelle allegati ai bandi precedenti?</p>
Risposta 25	<p>Per il bando in oggetto, i valori di PST vengono desunti dal fascicolo SIAN ultimo validato</p>

Quesito 26	<p>Par. 12 -Criterio 8.1 Tipologia di investimento</p> <p>Investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo per almeno il 50% della spesa ammissibile. Cosa dimostra questo tipo di punteggio?</p>
Risposta 26	<p>È possibile attribuire questo punteggio a qualunque intervento immobiliare che non occuperà nuovo suolo agricolo. Si vuole dare la precedenza a interventi di ristrutturazione su edifici già presenti, rispetto alle nuove costruzioni di capannoni o altra tipologia di edifici. Il 50% della spesa va calcolato sull'intero programma di investimenti e non solo sull'importo di spesa destinato a investimenti immobiliari.</p> <p>Esempio 1.: Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Ristrutturazione edificio già presente: 60.000,00 euro Inv mobiliari: 40.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo (60.000,00 euro per ristrutturazione edificio già presente)</p>

	<p>Esempio 2:</p> <p>Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Ristrutturazione edificio già presente: 50.000,00 euro Inv immobiliare nuova costruzione, con nuova occupazione di suolo agricolo: 35.000,00 euro Inv mobiliari: 15.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo</p> <p><u>Esempio 3:</u></p> <p>Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Investimento immobiliare – costruzione ex novo EDIFICIO per rimessa (o altro) Ristrutturazione di un edificio già presente: 40.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti Non si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti NON è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo (40.000,00 euro per ristrutturazione edificio già presente)</p>
--	--

	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili</p> <ol style="list-style-type: none"> Un'azienda vivaistica necessita di acquistare delle seminiere. La durata di queste seminiere, da attestazione della ditta, è maggiore di 5 anni. In passato l'azienda ha già acquistato seminiere di questa tipologia con il contributo PSR al 40% previa richiesta e autorizzazione da parte della Regione Umbria. L'azienda si è dotata di una lava-seminiere che consente l'utilizzo ripetuto delle seminiere stesse. Posso considerare anche nel caso del bando SRD01 le seminiere come bene fisso per destinazione e quindi con contributo al 40%? Allego dichiarazione della ditta attestante la possibilità di riutilizzo delle seminiere e la loro durata di molto superiore ai 5 anni. Nel caso di un'azienda ortoflorovivaistica che deve realizzare una nuova serra, posso inserire l'impianto di irrigazione della serra stessa a contributo, in considerazione del fatto che il beneficiario utilizzerà per la sua alimentazione un serbatoio di stoccaggio di sola acqua piovana? Si specifica che lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti è stato ritenuto buono nei piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua (CR16). Se sì, quali sono i documenti da produrre?
Quesito 27	
Risposta 27	<ol style="list-style-type: none"> Sì, purché vengano rispettati i tempi previsti per il rispetto degli impegni durante il periodo vincolativo (paragrafo 23 del bando)

	2. Sì, andrà compilato l'allegato A6 per le sezioni pertinenti. Sarà cura dell'istruttore verificare la classificazione del corpo idrico da un punto di vista quantitativo.
--	---

	Par. 10.2 Spese ammissibili
Quesito 28	Si chiede se un intervento di potatura straordinaria su oliveto rientra tra gli investimenti che riguardano i miglioramenti fondiari.
Risposta 28	Sì.

	Par.10.2 Spese ammissibili
Quesito 29	<p>Si vorrebbe chiedere a finanziamento la realizzazione di un frantoio oleario (solo opere edili perché dell'impianto di molitura sono già muniti) dove trasferire tutta la linea di trasformazione in quanto il locale che attualmente utilizzano è troppo piccolo. Il dubbio che mi è sorto riguarda questo passaggio del bando: <i>"Per le operazioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 9, una quota superiore al 50% (in termini di quantità) dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE"</i>.</p> <p>L'azienda in questione molisce il 100% della propria oliva e l'olio che ne deriva viene poi venduto con il logo aziendale. Unitamente a questo, il frantoio realizza il servizio di molitura per terzi: l'olio che ne deriva viene riconsegnato ai privati che pagano il servizio di molitura. Quell'olio non viene venduto dall'azienda. Quindi di fatto soddisfano quanto richiesto da bando in termini di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali perché il 100% dell'olio che ottengono da destinare alla vendita è prodotto con le olive proprie. La capacità produttiva dell'impianto è commisurata ai limiti imposti dall'Allegato 5 del Bando. È un problema il fatto di realizzare il servizio di molitura per terzi?</p>
Risposta 29	L'azienda in questione non soddisfa quanto richiesto dal bando (vedi parte in corsivo nella domanda), a meno che la parte molita per terzi non sia inferiore al 50 % di tutta la quantità di olive molite. Infatti l'paragrafo 10.2 del bando dispone che <u>una quota superiore al 50 % in termini di quantità dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale</u> , indipendentemente dalle quantità di olio vendute.

	Par. 12 Criteri di selezione
Quesito 30	<p>1. Criterio di punteggio 2.1 Targeting settoriale: nel campo NOTE è indicato: "In tutti gli altri casi (OTE di aziende agricole non specializzate, OTE di aziende specializzate in settori non riportati in tabella) non è attribuibile alcun punteggio". Questo inciso vale per tutte le casistiche indistintamente o solo per gli investimenti generici che non possono essere ricondotti ad un OTE specializzato? Ho il caso di un'azienda con codice OTE AZIENDE CON SEMINATIVI E COLTURE PERMANENTI COMBINATI. L'azienda in questione</p>

	<p>realizza investimenti sul comparto Olivicoltura (estensione dell'oliveto esistente). Posso associare gli investimenti alla filiera Olivicoltura o il codice OTE non specializzato indicato nel fascicolo non mi dà diritto ad alcuna associazione?</p> <p>2. Criterio di punteggio 2.1 Targeting settoriale: non vale più l'incidenza % degli investimenti sul totale da calcolare con file excel? Se ho capito bene ogni investimento</p>
Risposta 30	<p>1. L'inciso citato vale per gli interventi cosiddetti "generici", cioè che non possono essere ricondotti ad un settore produttivo specifico. Riportiamo di seguito un esempio: trattrice - intervento generico fatto da un'azienda con OTE specializzato 151 (151. Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante oleaginose e proteaginose). In questo caso posso attribuire all'intervento un punteggio pari a 5 pt. Se l'azienda che acquista la trattrice (generica) avesse da fascicolo un OTE generica come, per esempio, 611. "Aziende con ortofloricoltura e colture permanenti combinate", non verrebbe attribuito alcun punteggio per il target settoriale. <u>Nel caso specifico se gli interventi sono relativi a attrezzature o macchine specifiche per il settore olivicoltura, siamo di fronte a interventi specifici e non generici ai quali possono essere attribuiti i punti del target settoriale, indipendentemente dall'OTE aziendale (specializzato o misto)</u></p> <p>3. No, l'incidenza percentuale degli investimenti sul programma globale non viene presa in considerazione</p>

	<p>Par. 10 Spese ammissibili e non ammissibili – Interventi irrigui</p> <p>L'azienda ha bisogno di realizzare una vasca di raccolta/stoccaggio delle acque provenienti sia da acque piovane che da immagazzinamento mediante prelievo da corso d'acqua durante il periodo invernale tramite attingimento con Licenza annuale per destinare ad irrigazione di terreni nella sua azienda agricola.</p> <p>La tipologia dell'opera non sarà uno sbarramento di un corso d'acqua ma la realizzazione di una vasca di raccolta così come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2023 n.1373 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1 lett. f) della L.R. n. 21 gennaio 2015 N. 1 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno" al punto A.10 dove si parla di <i>realizzazione di invasi per accumuli idrici da parte delle imprese agricole da realizzare completamente in scavo, non soggetti alle disposizioni di cui al DPR 1363/1959 e s.m.i.</i></p>											
Quesito 31												
	<p>Il bando dispone che gli unici interventi possibili <u>alla data di oggi</u>, sono quelli riportati di seguito:</p>											
Risposta 31	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di intervento</th> <th>descrizione</th> <th>Requisiti richiesti per ammissibilità</th> <th>Documentazione richiesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b)</td> <td>Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)</td> <td> <p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p> </td> <td>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di intervento	descrizione	Requisiti richiesti per ammissibilità	Documentazione richiesta	b)	Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo			
Tipologia di intervento	descrizione	Requisiti richiesti per ammissibilità	Documentazione richiesta									
b)	Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo									

			minimo (per corpi < buono)
c)	Ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria di Bacini senza aumento di superficie irrigua , diversi da quelli alimentati esclusivamente da acque piovane	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	<p>Autorizzazioni, qualora previste dalla normativa</p> <p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo minimo (per corpi < buono)</p>
<p>Nel caso specifico, è ammessa solo la <u>ristrutturazione, etc</u> di un bacino alimentato non esclusivamente da acque meteoriche, a condizione che l'acqua prelevata per alimentare il bacino provenga da corpi idrici profondi in stato buono o < a buono. <u>Alla data di oggi il bando non ammette la realizzazione ex novo di bacini, indipendentemente dalla fonte di alimentazione.</u></p>			

SECONDO BLOCCO DI FAQ AGGIORNATE AL 20 GENNAIO 2025

Quesito 32	<p>Par. 4. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari</p> <ol style="list-style-type: none">1. In merito al Punto 4 Requisiti di ammissibilità che recita: " sono beneficiari del sostegno del presente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, incluse le reti di impresa dotate di personalità giuridica etc..." è stato sottolineata l'esclusione della ATI, quindi le altre forme, come ATS ad esempio, sono incluse?2. Nel caso di imprese associate (ATS), LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5) il bando recita "È ammessa la realizzazione/ristrutturazione di frantoi se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo risultanti da fascicolo SIAN. Ai fini della capacità produttiva del frantoio, espressa come quantità nominale di quintali di olive lavorate dal decanter, per ogni quintale sono necessarie 540 piante di olivo. Il corretto dimensionamento va verificato anche in caso di adeguamento di frantoi già esistenti (ad es.: acquisto della sola gramolatrice)". I suddetti limiti imposti dal bando, in caso di associazioni, valgono per singola azienda o vanno considerate come unica azienda?3. - LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). Nel caso di azienda singola, se acquisto un frantoio con decanter di 10 q/ora devo avere almeno 5400 piante; Il numero di piante, devono essere presenti già nella domanda di sostegno o posso raggiungere il suddetto numero inserendo in domanda di sostegno un impianto di oliveto che, a piano ultimato, soddisfi il requisito?4. - LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). In caso di nuovo impianto frantoio il limite massimo di spesa vale anche per gli elementi di finitura dell'impianto come ad esempio defogliatore / deramificatore o altro?
Risposta 32	<ol style="list-style-type: none">1. Sono escluse tutte le associazioni temporanee2. Vedi risposta n. 13. LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). Il numero di piante può essere raggiunto anche inserendo in domanda di sostegno un impianto di oliveto che, a piano ultimato, soddisfi il requisito. L'impianto di oliveto utilizzato per raggiungere le 5400 piante DEVE essere in piena produzione entro la conclusione del piano di investimenti.4. LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). Se il riferimento è al limite massimo di spesa di cui all'allegato A7, il limite è riferito a un impianto definito "impianto tipo", che risulta composto dalle sezioni di seguito riportate (fonte: pubblicazione della Rete Rurale Nazionale del 2020, consultabile al seguente link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24379): <i>"In particolare, un impianto tipo in tal senso è composto da:</i><ul style="list-style-type: none">• Una sezione di ricezione delle olive dotata di tramoggia e sollevatore;

	<ul style="list-style-type: none"> • Una sezione di defogliazione e lavaggio delle olive in ingresso; • Una sezione di frangitura in continuo dotata di frangitore a martelli o a dischi; • Una sezione di gramolatura dotata di due o più gramole chiuse o di sistemi innovativi di gramolazione. in grado di preservare o migliorare la qualità dell'olio tramite la riduzione significativa dei tempi di processo; • Una sezione di estrazione di tipo centrifugo dotata di un decanter a due fasi o di un decanter innovativo in grado di valorizzare i sottoprodotti della fase di estrazione; • Una sezione di separazione di tipo centrifugo del mosto oleoso proveniente dal decanter in olio d'oliva e residui di acqua e solidi. <p><i>Altre apparecchiature come ad esempio i denocciolatori, i separatori del nocciolino dalla sansa, non sono ritenuti essenziali in una configurazione tipo o ordinaria e pertanto il loro costo esula dal risultato finale del presente lavoro di ricerca di un costo standard dell'impianto. Ovviamente, tali elementi potranno essere finanziati a parte, utilizzando per l'individuazione della spesa ammissibile la metodica dei costi reali (PREVENTIVI)".</i></p>
--	---

Quesito 33	<p>Par. 10 Spese ammissibili.</p> <p>1. Sono ammesse a finanziamento l'acquisto di botti per la produzione di aceto di vino? Ho il caso di un'azienda che ha superficie vitata a fascicolo aziendale e vorrebbe produrre aceto. Ricordo che la produzione di aceto di vino non è finanziabile ai sensi dell'OCM Vino, Misura Investimenti;</p> <p>2. Sono finanziabili cisterne per il recupero dell'acqua piovana da utilizzare nel ciclo produttivo aziendale (nel caso di specie lavaggio di vegetali di produzione aziendale) e quindi non asservite all'irrigazione?</p>
Risposta 33	<p>1. sono ammesse le botti per la produzione di aceto di vino, purché si tratti di beni durevoli (devono essere presenti fino al completamento del periodo vincolativo - Par. 23 del bando) e purché l'aceto di vino sia compreso nei prodotti agricoli allegato I al trattato</p> <p>2. ai sensi del paragrafo 10.4, primo punto dell'elenco, le cisterne per il recupero di acqua piovana, anche non asservite all'irrigazione, non sono ammesse.</p>

Quesito 34	<p>Par. 12 criterio 8.1 Investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo per almeno il 50% della spesa ammissibile.</p> <p>Cosa dimostra questo tipo di punteggio? Ci sono alcuni esempi?</p>
Risposta 34	<p>Si può attribuire questo punteggio a qualunque intervento immobiliare edilizio, per il quale non si prevede l'occupazione di ulteriore suolo agricolo. Si vuole dare la precedenza a interventi di ristrutturazione su edifici già presenti, rispetto alle nuove costruzioni di capannoni o altro. Il 50% della spesa va calcolato sull'intero programma di investimenti e non solo sull'importo di spesa destinato a investimenti immobiliari. Potresti attribuire questo punteggio anche a un programma di investimenti che prevede nuove costruzioni, ma che</p>

	<p>prevede anche per almeno il 50% della spesa totale del programma di investimenti un investimento immobiliare da ristrutturare. Per esempio: totale di 100.000,00 euro: inv immobiliare nuova costruzione, con nuova occupazione di suolo agricolo : 35000 euro inv immobiliare ristrutturazione: 50.000 euro inv mobiliari: 15.000,00 euro</p> <p>Anche in questo caso ti verrà comunque attribuito il punteggio del criterio 8.1, perché la spesa per ristrutturazione è superiore al 50% della spesa prevista per interventi immobiliari edilizi</p>
--	--

Quesito 35	<p>Paragrafo 9, punto 5 e allegato "Limiti" (frantoi)</p> <p>1. Un'azienda che al momento di presentazione della domanda di sostegno non riesce a rispettare la condizione per cui la quota di ammortamento annuale sia inferiore al 20% della PST, può chiedere di prendere come buona la nuova PST al momento di presentazione della domanda di saldo che sarà sicuramente superiore grazie a degli investimenti correlati con quelli inseriti in domanda?</p> <p>2. Lo stesso ragionamento, con l'inserimento in domanda di investimenti legati alla realizzazione di un frantoio, può essere fatto con il numero di piante di olivo che al momento della domanda di sostegno sono inferiori al numero richiesto da bando di 2700, ma che saranno presenti nel momento di presentazione della domanda di saldo?</p>
Risposta 35	<p>1. Sì, il beneficiario può chiedere che venga preso in considerazione il piano colturale valido alla presentazione della domanda di saldo <u>dichiarando, sotto la propria responsabilità - DSAN (DPR 445/2000 e s. m. e i. -</u> da allegare alla documentazione presentata con la domanda di sostegno) che gli investimenti sono direttamente connessi all'introduzione di processi tali da giustificare un incremento della PST.</p> <p>2. lo stesso vale per il possesso di almeno 2700 piante, purché tali piante siano in <u>piena produzione entro la conclusione del piano.</u></p>

Quesito 36	<p>Par. 4 Requisiti dei beneficiari</p> <p>In merito al Punto 4 Requisiti di ammissibilità che recita: " sono beneficiari del sostegno del presente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, incluse le reti di impresa dotate di personalità giuridica etc..." è QUINDI AMMISSIBILE LA RETE DI IMPRESA. Se si partecipa come Rete di Impresa, il Beneficiario che presenta la domanda di sostegno sarà il capofila?</p>
Risposta 36	<p>Sono ammesse le reti di impresa dotate di soggettività giuridica ("Rete di impresa soggetto"), in possesso di tutti i requisiti di cui all'Par. 4 del Bando SRD01 e quindi riconducibili al soggetto "impresa agricola". Nel caso specifico di reti di impresa soggetto, unitamente alla domanda, andrà presentato anche il contratto di rete che dovrà coprire tutto il periodo vincolativo previsto dal paragrafo 23 del bando in oggetto.</p>

Quesito 37	<p>Par 12 Criterio 2.1 Targeting settoriale</p> <p>Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla nota n.16 del paragrafo 12 del Bando.</p> <p>Nel caso di interventi su più settori produttivi si attribuisce il punteggio fino ad un massimo di 12 (come scritto in nota) oppure fino ad un massimo di 15 (come indicato al punto 2 del paragrafo 12)?</p>
Risposta 37	<p>Nel caso di interventi su più settori produttivi <u>si attribuisce il punteggio fino ad un massimo di 15</u>. La nota 16 citata contiene un refuso: per errore è stato indicato il punteggio massimo di 12 anziché di 15</p>

Quesito 38	<p>Allegato A 5 - - Limitazioni previste per l'ammissibilità della spesa per l'acquisto di frantoio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il bando recita "<i>È ammessa la realizzazione/ristrutturazione di frantoi se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo risultanti da fascicolo SIAN. Ai fini della capacità produttiva del frantoio, espressa come quantità nominale di quintali di olive lavorate dal decanter, per ogni quintale sono necessarie 540 piante di olivo.</i>" Se si partecipa come rete di impresa, i suddetti limiti imposti dal bando, devono essere soddisfatti per singola azienda o si sommano come unica azienda? 2. Il bando recita "<i>È ammessa la realizzazione/ristrutturazione di frantoi se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo risultanti da fascicolo SIAN. Ai fini della capacità produttiva del frantoio, espressa come quantità nominale di quintali di olive lavorate dal decanter, per ogni quintale sono necessarie 540 piante di olivo.</i>" Per quest'ultima limitazione, il numero di piante di olivo deve essere sempre desunto da SIAN o deve essere esplicitato nel piano aziendale?
Risposta 38	<ol style="list-style-type: none"> 1. I limiti riportati nel punto 1. del quesito 38 devono essere soddisfatti da ogni singola impresa che ha un contratto con le rete di impresa soggetto, al fine di non creare condizioni più vantaggiose rispetto alle domande presentate da ditte individuali. 2. Il numero di piante di olivo verrà verificato nei fascicoli SIAN delle imprese che partecipano alla rete di impresa soggetto. Tutti i limiti riportati nel punto 2 del quesito n. 38 devono esser soddisfatti, al più tardi, entro la conclusione del piano di investimenti.

<p>Quesito 39</p>	<p>Paragrafo 8: "Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento"</p> <p>Il paragrafo 8 al punto 2. Recita: <i>"Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato, concesso con le diverse forme di sostegno, non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione"</i>.</p> <p>Se l'azienda partecipa a SRD 01 con investimento di acquisto di una Trattoria agricola (spesa: 100.000 €) con contributo al 20%, può cumulare il contributo con bandi a contributo nazionale (come ad esempio il bando ISMEA). Si richiede di specificare, quale è l'aliquota massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione e quale è il regolamento di riferimento per capire l'aliquota massima.</p>
<p>Risposta 39</p>	<p>L'aliquota massima di aiuto per beni mobili e immobili (beni materiali) è quella prevista dal Reg. (UE) n. 2115/2023, paragrafo 73, ed è pari al 65%, aumentabile all'80% nel caso il beneficiario sia in possesso dei requisiti di giovane agricoltore.</p> <p>Nel caso specifico, la differenza tra il 20% stabilito dal bando regionale e il 65% previsto dal regolamento sopra citato, può essere coperto da altri regimi di aiuto nazionali e/o regionali</p>

<p>Quesito 40</p>	<p>Par. 9. Requisiti di ammissibilità del progetto</p> <p>In relazione al punto 6. Requisito di autoapprovvigionamento in unità foraggere sono a chiedere se ai fini della determinazione delle Unità Foraggere potenzialmente producibili si possono considerare come utili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici di terreno (SAU) di cui ai contratti agrari pluriennali stipulati dall'azienda richiedente il finanziamento con ditte terze per l'acquisto in piedi dei prodotti agricoli; - le superfici di terreno (SAU) di terzi con i quali l'azienda richiedente il finanziamento ha in essere ATI o reti di impresa agricola.
<p>Risposta 40</p>	<p>Ai fini della determinazione delle Unità Foraggere potenzialmente producibili si possono considerare come utili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici di terreno (SAU) di cui ai contratti agrari pluriennali stipulati dall'azienda richiedente il finanziamento con ditte terze per l'acquisto in piedi dei prodotti agricoli

<p>Quesito 41</p>	<p>Par. 12. Criteri di selezione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In riferimento al criterio di selezione SRD01 9.1, si fa presente che per l'adesione al SQNPI la rete rurale nazionale non ha ancora aperto le domande di adesione per il 2025. In considerazione del fatto che il punteggio va dichiarato in domanda ed accertato in istruttoria ma al momento non è possibile fare l'adesione al sistema qualità SQNPI è corretto dichiarare il punteggio afferente in domanda SIAN che scade appunto il 29/01?
-------------------	---

	<p>2. Il medesimo chiarimento sarebbe utile anche per il possesso del certificato IAP- CD il cui punteggio è dichiarabile in domanda, essendo un criterio di selezione da mantenere nel periodo vincolativo, per questo chiedo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per inserire il punteggio legato al titolo IAP può essere idonea in istruttoria la sola richiesta effettuata nel 2024 e riferita al 2023? Ovviamente si consegnerà in istruttoria il certificato se già rilasciato da AFOR
Risposta 41	<p>1. Sì, si può attribuire il punteggio in domanda di sostegno. Il punteggio verrà verificato dall'istruttore appena la RRN aprirà l'adesione per il 2025 o, nel caso in cui si richiedessero tempi troppo lunghi rispetto alla data di presentazione della domanda, il controllo sarà differito alla fase di istruttoria della domanda di pagamento</p> <p>2. Al momento della domanda di sostegno per l'attribuzione del punteggio IAP/CD è sufficiente aver presentato la richiesta all'AFOR. In questo caso, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento, andrà presentata anche la certificazione rilasciata dall'AFOR, pena la perdita del punteggio attribuito in domanda di sostegno. La qualifica di CD, equiparata per l'attribuzione del punteggio del criterio 4.1 a quella di IAP, è verificata in istruttoria tramite collegamento con la banca dati del SIAN</p>

Quesito 42	<p>Par. 9. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO (Ulteriori disposizioni: punto 5)</p> <p>Per il caso specifico di una serra attualmente non utilizzata ed in stato di abbandono e che sarà oggetto di ristrutturazione per avviare un'attività di coltivazione idroponica, si chiede quanto segue:</p> <p>1. Ai fini della verifica della sostenibilità economica del piano il calcolo dell'importo delle quote di ammortamento annuali, che devono essere inferiori al 20% della PST aziendale, quest'ultima può riferirsi al piano colturale al termine dei lavori nel caso di ristrutturazione di una serra con introduzione di tecnologie di coltivazione idroponica di ortaggi e piante aromatiche affiancata da una coltivazione di funghi sotto copertura?</p> <p>Par. 12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO</p> <p>2. L'installazione di sensori e relativo software DSS utile al monitoraggio continuo dei parametri di funzionalità della serra relativi al controllo climatico (automazione delle aperture, climatizzazione, etc.) e nutrizionale (banco di fertirrigazione) rientra come investimento utile ad acquisire il punteggio riferito al criterio 1.1 "Digitalizzazione dei processi agricoli" di cui al Par. 12?</p> <p>3. Nel caso specifico, coltivando nella serra sia orticole che piante aromatiche, distinguendo con un apposito layout planimetrico le aree di coltivazione, ai fini della determinazione del punteggio riferito al criterio 2.1 "Targeting settoriale" si possono sommare gli 8 punti relativi alla filiera Ortofrutta e tartuficoltura e i 3 punti relativi alla filiera Piante aromatiche e officinali?</p>
------------	--

	<p>4. La ristrutturazione della serra, al netto solo degli interventi previsti al punto 1.1, può rientrare per intero come investimento utile ad acquisire il punteggio riferito al criterio 7.1" Investimenti connessi alle risorse naturali e al miglioramento delle performance ambientali dell'azienda" di cui al Par. 12, in quanto finalizzati alla tutela dell'ambiente e/o alla prevenzione dei danni al potenziale agricolo da calamità naturali? Infatti, Risparmio idrico e Riduzione dell'uso di pesticidi, sono i principali temi ambientali.</p>
Risposta 42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì 2. sì, purché non sia limitato a beni immateriali come il solo software 3. Trattandosi di un'unica serra, la filiera produttiva da scegliere, alla quale collegare il punteggio Targeting settoriale, va individuato in base alla ps colturale prevalente. Per ogni singolo investimento va scelto un solo settore produttivo. 4. no, perché le caratteristiche funzionali della serra dipendono dagli interventi sopra citati, installazione di sensori e relativo software DSS utile al monitoraggio continuo dei parametri di funzionalità della serra relativi al controllo climatico. La voce di spesa serra è unica e non può essere distinta in serra e sensori per il monitoraggio

	<p>Par. 10. SPESE AMMISSIBILI ET AL.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile inserire in domanda l'acquisto di macchinari per la lavorazione delle nocciole? Cercando nella TARIC ho verificato che le nocciole sgusciate, le nocciole tostate, la farina di nocciole, i miscugli di frutta secca contenenti nocciole, la pasta di nocciole sono tutti prodotti contenuti nell'Allegato 1 del Trattato (vd. allegato). Ritengo che anche la granella di nocciole rientri tra i prodotti contenuti nell'Allegato 1. 2. Relativamente agli impianti fotovoltaici, al punto a) del cap. 10.3 Congruità della spesa, viene specificato la necessità di preventivi per determinare la congruità della spesa. In realtà, nell'ultimo prezzario edile pubblicato dalla Regione Umbria, sono presenti voci che permettono di imputare il costo di un impianto fotovoltaico. E' possibile utilizzare questa metodologia per determinare la congruità della spesa per un impianto fotovoltaico? 3. Sempre relativamente agli impianti fotovoltaici, al cap. 10.2 Spese ammissibili, viene specificato che il fabbisogno energetico viene determinato con la media dei consumi degli ultimi 3 anni. Se un'azienda è di recente costituzione e ha fatture di energia elettrica da meno di 3 anni, è possibile determinare il consumo energetico con le fatture che ha (almeno 1 anno di fatture)?
Quesito 43	
Risposta 43	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì

	<p>2. Sì, è possibile utilizzare il prezzario Regione Umbria, ultima edizione</p> <p>3. Sì</p>
--	--

Quesito 44	<p>Par 10.3 Congruità della spesa</p> <p>Si segnala che la funzione "Gestione Preventivi" non è ancora stata attivata per le domande presentate ai sensi della nuova programmazione Intervento SRD01. Come procediamo per la richiesta dei preventivi?</p>
Risposta 44	<p>Ad oggi (16 gennaio 2025) non è stata ancora implementata la funzione Gestione preventivi per la programmazione 2023/2027.</p> <p>Pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le richieste dei preventivi ad almeno tre ditte devono avvenire tramite PEC (dell'impresa titolare della domanda o del tecnico delegato) da inoltrare separatamente a ciascuna delle tre ditte. 2. L'invio dei preventivi da parte delle ditte fornitrici/produtrici deve avvenire tramite PEC in risposta alla PEC di richiesta. 3. Copia delle PEC di richiesta dei preventivi e copia delle PEC con cui le ditte hanno inviato le offerte devono essere caricate tramite procedura informatica come documentazione da allegare alla domanda su SIAN . <p>Le modalità sinora descritte rimangono valide fintanto che non venga garantito il regolare funzionamento dell'applicativo nella piattaforma SIAN o nel caso di ulteriori eventuali malfunzionamenti della procedura su SIAN, da dimostrare tramite apertura di un ticket.</p>